



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 2791/2021

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

Proposta n° 1607/2021

OGGETTO: SP 4 DUE PORTE - PADENGHE, FASCICOLO N. 216/2021 COMUNE DI BEDIZZOLE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZIO ED AREA PUBBLICA. CON PRESCRIZIONI.

Richiamati:

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 7 ottobre 2020 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;
- Le determinazioni dirigenziali n. 756, rettificata con determinazioni n. 780, e n.765 del 31 maggio 2019 e n. 1428 e 1429 del 15 ottobre 2020 con le quali sono state conferite le Posizioni Organizzative e le deleghe di alcune funzioni dirigenziali fino al 31 maggio 2022;
- L'art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 Testo Unico degli Enti Locali.

Premesso che:

- in data 28/07/2021 con protocollo 127462 A2A CICLO IDRICO S.P.A con sede a BRESCIA (BS) in Via Lamarmora, 230, chiede il rilascio della concessione per la seguente tipologia d'intervento sulla strada SP 4 DUE PORTE - PADENGHE in Comune di BEDIZZOLE:

Ordine	Sottordine	Prog.	Lato	Tipologia di posa	Ubicazione
Impianto linee sotterranee	Attraversamento rotonda per acquedotto	al km 9+300	entrambi i lati	perforazione orizzontale e/o sub-orizzontale, guidata elettronicamente	Sotto Rotonda
Impianto sotterraneo	Camera sotterranea sulla rotonda	al km 9+300	lato destro	scavo tradizionale	Sulla Rotonda
Impianto sotterraneo	Pozzetto	al km 9+300	lato destro	scavo tradizionale	Sulla Rotonda

Pr.	Ordine	Sottordine	Lungh. (m)	Largh. (m)
		Attraversamento sotto		

Documento Firmato Digitalmente

	Impianto linee sotterranee	la rotonda per acquedotto	12,00	
	Impianto sotterraneo	Camera sotterranea	1,80	1,80
	Impianto sotterraneo	Pozzetto	1,00	1,00

Visti :

- l'esito del sopralluogo di constatazione e verifica tecnica;
- l'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori tecnico-amministrativi
- l'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri per l'occupazione temporanea
- Il deposito cauzionale costituito dal richiedente, a garanzia della regolare esecuzione delle opere interessanti le sedi stradali provinciali attraverso Convenzione Generale;
- il Nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i;
- il vigente regolamento provinciale per la disciplina riguardante l'occupazione di suolo pubblico.
- il Regolamento viario approvato con delibera di consiglio provinciale n. 27 del 24/9/2007 e s.m.i.

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

S I D I S P O N E

Il rilascio della concessione ad eseguire le opere sopra indicate, sotto l'osservanza delle prescrizioni, di cui al Titolo A), e alle condizioni previste dal Titolo B), C), D), E).

Per le tratte stradali ricadenti all'interno del centro abitato il presente provvedimento vale anche come nulla osta al Comune al rilascio della concessione ad eseguire le relative opere. Resta inteso che l'intestatario del presente atto dovrà inviare al Comune la domanda di ottenimento della concessione per le opere ricadenti all'interno del centro abitato.

Per le opere ricadenti all'esterno della sede stradale, ovvero all'esterno del confine della proprietà provinciale, ma in fascia di rispetto stradale, il presente provvedimento vale, per quanto di competenza, anche come autorizzazione, fatti salvi i diritti di terzi; in tal caso si precisa che all'esterno della proprietà provinciale non sarà eseguito dalla Provincia di Brescia alcun collaudo.

TITOLO A) PRESCRIZIONI

L'esecuzione delle opere e i ripristini stradali dovranno rispettare la vigente normativa e le seguenti prescrizioni e modalità tecniche specifiche:

Documento Firmato Digitalmente

- dovranno essere rispettate le norme del “Disciplinare per l’esecuzione degli interventi in corrispondenza delle sedi stradali provinciali” pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia, che qui si intende integralmente richiamato;
- la posa del sottoservizio in presenza di eventuali tombotti/manufatti interferenti dovrà essere effettuata con tecnica NO-DIG e in modo da non pregiudicare la stabilità dei suddetti elementi strutturali oltre che della sede stradale, sia durante che a seguito della realizzazione dell’intervento, effettuato sotto la totale ed esclusiva responsabilità dell’intestatario del presente provvedimento;
- in presenza di manufatti e relativi elementi annessi (ringhiere, parapetti...) e per le opere nella zona di transizione manufatto-interramento dovranno essere adottate tutte le cautele ed installati i dispositivi necessari affinché la posa del sottoservizio non abbia a comportare, in nessun momento, situazione e/o circostanza, condizioni di rischio per le persone (inclusa folgorazione);
- gli armadi/dispositivi stradali di superficie dovranno essere installati in modo da non penalizzare le condizioni di visibilità, sicurezza e circolazione degli utenti della strada, inclusi pedoni e ciclisti;
- la posa di nicchie per alloggio dei contatori dovrà essere effettuata esclusivamente fuori dalla proprietà provinciale, nel rispetto delle vigenti leggi e delle norme dello strumento urbanistico comunale;

Con riferimento al succitato “Disciplinare per l’esecuzione degli interventi in corrispondenza delle sedi stradali provinciali”, si ricorda, tra il resto:

- la PROFONDITÀ MINIMA DI POSA DELLA TUBAZIONE rispetto al piano di campagna e/o di scorrimento veicolare, misurata dall’estradosso superiore della tubazione, non può essere inferiore a m 1,50 in banchina e a m 1,00 in carreggiata;
- in presenza di TOMBOTTI/MANUFATTI, il sottoservizio non può essere ancorato e/o zancato ai suddetti elementi strutturali né la posa del medesimo può pregiudicare in alcun modo la stabilità degli stessi e della sede stradale, né durante né a seguito della realizzazione dell’intervento, effettuato sotto la totale ed esclusiva responsabilità dell’intestatario del presente provvedimento;
- i POZZETTI previsti devono essere posati al di fuori dalla piattaforma stradale o, qualora ciò non fosse possibile, il chiusino del pozzetto deve essere posizionato ad una profondità di almeno 20 cm dal piano di scorrimento del traffico oltre che, laddove presente, in corrispondenza dello strato in misto cementato;
- a lavori ultimati la SEDE STRADALE interessata dagli scavi DOVRÀ ESSERE RIPRISTINATA a perfetta regola d’arte, a cura e spese dell’intestatario del presente provvedimento;

- ove i lavori abbiano ad interessare la carreggiata stradale:
- in corrispondenza di ATTRAVERSAMENTI, la pavimentazione stradale dovrà essere fresata e bitumata per una lunghezza di almeno 5 m prima e 5 m dopo il fronte degli scavi e per una larghezza pari alla totalità della carreggiata;
- in corrispondenza di SOTTOSERVIZI POSATI IN SENSO LONGITUDINALE/PARALLELO all'asse stradale, la pavimentazione stradale dovrà essere fresata e bitumata per una lunghezza di almeno 5 m prima e 5 m dopo il fronte degli scavi e una larghezza pari all'intera corsia di marcia (sempicarreggiata);
- all'esterno della carreggiata, ad esempio in corrispondenza della BANCHINA PAVIMENTATA o del MARCIAPIEDE, il ripristino della pavimentazione dovrà essere effettuato impiegando la stessa tipologia del materiale pre-esistente;
- ove i lavori abbiano ad interessare la carreggiata anulare di un'intersezione con circolazione ROTATORIA, la stessa dovrà essere fresata per tutta la sua larghezza (da cordolo a cordolo, compresa la parte zebrata) e bitumata con l'utilizzo di bitume modificato, ripristinando contestualmente l'eventuale corona sormontabile;
- ove i lavori abbiano ad interessare un PERCORSO CICLO-PEDONALE, lo stesso dovrà essere ripristinato per la sua intera larghezza, come da situazione precedente all'intervento.

I complesso delle opere assentite insistenti sulla sede stradale dovrà essere in grado di sopportare i carichi stradali ordinari (prima categoria) ed eccezionali. Il concessionario dovrà monitorare il comportamento della pavimentazione stradale in corrispondenza dei lavori oggetto del presente provvedimento e mantenere ripetuti nel tempo tutti gli interventi necessari ad eliminare gli effetti di possibili progressivi cedimenti della stessa (avvallamenti, ormaie, fessurazioni, discontinuità, buche, ecc), onde assicurare nel tempo i ripristini a perfetta regola d'arte per mantenere la corretta conformazione e prestazione del piano viabile. L'operatore, in qualità di proprietario degli impianti, rimarrà in ogni caso responsabile agli effetti civili e penali, per l'intera durata del presente provvedimento, di danni a persone e cose riconducibili a cedimenti o modificazioni del piano viabile attribuibili alle opere eseguite.

TITOLO B) CONDIZIONI

B.1) REVOCHE E MODIFICHE. Il presente provvedimento è rilasciato a titolo precario e quindi, ai sensi dell'articolo 27 comma 5 del D.Lgs. n. 285/92, è revocabile e modificabile da parte dell'Amministrazione concedente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale. In special modo se occorresse alla Provincia di variare lo stato attuale della strada provinciale, senza alcun obbligo di rimborso di spese o di indennizzi di sorta, il titolare della concessione dovrà eseguire a sua cura e spese i lavori occorrenti alla rimozione dell'opera e all'eventuale sua ricostruzione, nei modi e nei termini che concordati con la Provincia di Brescia, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del D.Lgs. n. 285/92. Non potranno essere apportate modifiche alle opere assentite nell'ambito del presente provvedimento.

B.2) DIRITTI DI TERZI. Il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 27 comma 4 del D.Lgs. n. 285/92 viene dato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del pieno rispetto di tutte le altre concessioni o autorizzazioni di ogni genere già rilasciate o che la Provincia ritenesse in seguito di assentire con l'obbligo di sottostare alle eventuali modificazioni che venissero richieste.

B.3) IMPEGNI. Il presente provvedimento viene rilasciato a tutto rischio e pericolo del richiedente e la Provincia non sarà mai, né verso il medesimo né verso altri, in alcun modo responsabile per qualunque fatto o danno derivabile a chicchessia in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera stessa. Anzi il richiedente si impegna a tenere sempre e completamente sollevata la Provincia per danni o sinistri, molestie e spese che ne potessero conseguire, direttamente od indirettamente, per effetto totale o parziale del presente provvedimento, rimanendone il richiedente unico e pieno responsabile.

B.4) CANTIERE. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 67 del DPR n. 495/1992, il titolare del presente provvedimento durante la realizzazione delle opere ha l'obbligo di apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori. Nel corso dei lavori oggetto del presente provvedimento e fino alla loro completa ultimazione, il titolare è solidalmente responsabile con la ditta esecutrice delle opere. È inoltre tenuto ad adottare tutte le previdenze ed accorgimenti (compreso l'uso di cartelli, segnali, ripari, dispositivi luminosi, ecc.) necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione sia dei veicoli che dei pedoni, ad impiegare le cautele atte ad evitare incidenti e ad osservare tutte le disposizioni di legge, in particolare quelle contenute nell'articolo 21 del D.Lgs. n. 285/92 e negli articoli dal 30 al 43 del DPR n. 495/92 e s.m.i. Qualora non sia prevista in cantiere la presenza continuativa del personale della ditta esecutrice dei lavori, nel cartello di cantiere dovrà essere indicato chiaramente il numero di telefono del personale reperibile dalle forze di polizia in caso di emergenza.

B.5) ORDINANZE STRADALI. Qualora si renda necessaria una particolare disciplina del traffico sulla strada interessata dai lavori, la domanda per la emanazione della relativa ordinanza dovrà essere presentata allo scrivente settore della Provincia, almeno 30 giorni prima della data prevista per la sospensione della circolazione o per l'istituzione del senso unico alternato. In presenza di eventuali tratte in centro abitato, la domanda dovrà essere inoltrata, con la stessa tempistica, al Comune.

B.6) RIPRISTINI. Il titolare, per tutta la durata della concessione, assume l'onere della manutenzione della parte di sede stradale ripristinata a seguito dei lavori e delle relative opere accessorie. In ottemperanza a tale obbligo è tenuto ad effettuare interventi di ripristino della parte di sede stradale occupata in tutti i casi in cui i cedimenti ed

anomalie della pavimentazione o delle pertinenze stradali siano direttamente riconducibili ai lavori effettuati. Qualora sussistano condizioni di pericolo per la circolazione, tali interventi di manutenzione devono essere effettuati tempestivamente, inviando semplice comunicazione pec, in relazione ai medesimi, allo scrivente settore della Provincia. Nel caso in cui il titolare della concessione non ottemperi autonomamente agli obblighi di cui sopra, è tenuto ad effettuare i suindicati interventi di manutenzione in tutte le circostanze in cui la Provincia, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e di tutela del demanio stradale, lo reputi indispensabile ai fini della sicurezza della circolazione; in tal caso il titolare è tenuto a provvedervi, in seguito a semplice invito dell'Amministrazione Provinciale, con le modalità e nei termini prescritti dal competente Settore. Qualora il titolare non osservi tali disposizioni, l'ente proprietario della strada effettuerà un intervento sostitutivo, le cui spese saranno addebitate al titolare stesso; quest'ultimo sarà obbligato, inoltre, al risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose, per la mancata manutenzione. Gli obblighi di cui ai commi precedenti non sussistono solo se, dopo la realizzazione delle opere assentite, sia stato effettuato un sostanziale intervento della Provincia che abbia comportato una ristrutturazione o modifica della sede stradale.

B.7) INIZIO LAVORI. Il titolare del presente provvedimento è tenuto a presentare, via pec, allo scrivente settore della Provincia, con congruo anticipo:

- la data di inizio dei lavori nonché la presumibile durata degli stessi,
- i nominativi dell'impresa esecutrice,
- il direttore dei lavori;
- il numero telefonico di reperibilità, attivo 24 ore su 24, per l'eventuale richiesta di interventi manutentori di cui al precedente punto. Al termine dei lavori dovrà essere trasmessa relativa comunicazione.

B.8) DURATA. Le opere assentite con il presente provvedimento dovranno essere ultimate entro il periodo di mesi 12, sotto pena di decadenza del presente provvedimento, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia, debitamente motivate.

B.9) COLLAUDO. Entro trenta giorni dalla comunicazione della fine dei lavori, ai sensi del comma 6 dell'articolo 67 del DPR n. 495/92, il personale tecnico della Provincia eseguirà il collaudo provvisorio, attestando la corrispondenza delle opere realizzate alle prescrizioni indicate nel presente provvedimento. Se da tale verifica risultassero delle difformità alle prescrizioni, l'agente contesterà le violazioni, redigendo apposito verbale con applicazione delle sanzioni previsti dal Nuovo codice della strada. Il collaudo definitivo avverrà entro cinque anni dalla fine lavori. Fino alla data del collaudo il concessionario resterà unico responsabile di eventuali cedimenti della carreggiata stradale manomessa a seguito dell'esecuzione dei lavori in oggetto del presente provvedimento

e garantirà con apposito deposito cauzionale la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte. In presenza di convenzione generale sottoscritta tra le parti, i tempi e le modalità relative a ripristini, collaudo e garanzie cauzionali saranno regolate dalla convenzione medesima.

B.10) MANUTENZIONI. La manutenzione dei consentiti impianti, di tutti i manufatti e delle opere accessorie sarà totalmente a carico del concessionario od aventi causa.

B.11) VOLTURA. In caso di cessione degli impianti assentiti con il presente provvedimento, il cedente dovrà denunciare entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la cessione, l'avvenuto trapasso di proprietà all'Amministrazione Provinciale e ciò, anche agli effetti del discarico della tassa di occupazione, se dovuta, restando tuttavia il cedente obbligato al pagamento in mancanza di tale denuncia di cessione. È fatto obbligo di adempiere alle ulteriori incombenze previste dal vigente regolamento provinciale per la disciplina riguardante l'occupazione di suolo pubblico.

B.12) OCCUPAZIONE TEMPORANEA. Nel caso di occupazione di suolo di proprietà della Provincia di Brescia il titolare dell'autorizzazione prima dell'inizio dei lavori dovrà provvedere al versamento degli oneri per l'occupazione temporanea dello spazio e area pubblica ad uso cantiere di cui al vigente regolamento provinciale per la disciplina riguardante l'occupazione di suolo pubblico.

B.13) OCCUPAZIONE PERMANENTE. L'occupazione permanente di spazio ed area pubblica per la realizzazione delle opere sopra indicate è disciplinata dalle disposizioni nazionali nonché dalle disposizioni contenute nel vigente regolamento provinciale per la disciplina riguardante l'occupazione di suolo pubblico.

B.14) RINNOVO. È fatto obbligo di richiedere alla Provincia il rinnovo del presente provvedimento alla scadenza della concessione comunicata dal Comune e comunque entro il termine massimo di 19 anni. La domanda di rinnovo deve essere prodotta in tempo utile prima della scadenza, almeno tre mesi prima. È data facoltà alla Provincia di non concedere il rinnovo ove sopravvengano ragioni ostative.

TITOLO C - ONERI IN CASO DI SPOSTAMENTO DI IMPIANTI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI NUOVE ARTERIE PROVINCIALI

Qualora la Provincia intendesse realizzare **una nuova struttura viaria** che interferisce con gli impianti oggetto del presente nulla osta, le parti si atterranno alla seguente procedura:

C.1) la Provincia invierà alla ditta intestataria del presente nulla osta, con adeguato anticipo, il progetto (planimetria, profilo altimetrico e sezioni trasversali) delle opere da eseguire, con la richiesta esplicita di provvedere all'adeguamento di quegli impianti eventualmente interferenti con le opere stesse, onde rendere gli interventi provinciali compatibili con gli impianti stessi;

C.2) la ditta intestataria del presente nulla osta elaborerà ed invierà alla Provincia, salvo casi particolari

comunicati, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma C1 (salvo stabilire un termine inferiore da concordarsi in caso di urgenza dichiarata) i progetti ed i relativi preventivi dettagliati di spesa per l'adeguamento degli impianti (tenuto conto delle opere eventualmente eseguite dalla Provincia di cui al punto C.3). Dopo aver ricevuto da parte della Provincia l'approvazione dei progetti ed il pagamento delle somme relative ai preventivi inviati, la ditta intestataria del presente nulla osta provvederà ad eseguire i lavori, entro un termine di tempo commisurato all'entità dei lavori e concordato tra le parti.

C.3) in riferimento agli adempimenti di cui ai punti C.1 e C.2, la Provincia, previo consenso della ditta intestataria del presente nulla osta, predisporrà a propria cura e spese le canalizzazioni e/o le eventuali opere murarie (plinti, pozzetti, ecc...) nel rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta intestataria del presente nulla osta;

C.4) qualora a seguito dell'intervento dei cui al punto C.1 la distanza tra la nuova strada e gli impianti oggetto del presente nulla osta risultasse inferiore a quella prevista dalla normativa tecnica vigente, la Provincia ne prende atto e se ne assume la responsabilità.

TITOLO D - ONERI IN CASO DI SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI A SEGUITO DI MODIFICA ED

ADEGUAMENTO DI STRADE ESISTENTI

La Provincia mantiene salvo ed impregiudicato il diritto di eseguire in ogni tempo quelle **modifiche alla strada e sue pertinenze**, che ritenesse opportune a suo esclusivo giudizio, nell'interesse dell'esercizio stradale e della sicurezza. Nel presente caso le parti si atterranno alla seguente procedura:

D.1) la Provincia invierà alla ditta intestataria del presente nulla osta richiesta scritta, corredata di elaborati tecnici (progetto, planimetrie, profilo altimetrico e sezioni trasversali) delle opere realizzande, di spostamento degli impianti non compatibili con le nuove opere, indicando nel contempo la possibilità, ove presente, di ubicare le eventuali canalizzazioni da spostare su altra parte della proprietà stradale;

D.2) la ditta intestataria del presente nulla osta di norma entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo casi particolari motivati o salvo stabilire un termine inferiore da concordarsi in caso di urgenza dichiarata dalla Provincia, invierà alla Provincia, per l'approvazione, il progetto di spostamento o sistemazione degli impianti.

La Provincia restituirà alla ditta intestataria del presente nulla osta il progetto sottoscritto in segno di accettazione, con eventuali prescrizioni. La ditta intestataria del presente nulla osta provvederà all'esecuzione dei lavori di spostamento o sistemazione degli impianti entro un termine di tempo commisurato all'entità dei lavori, da concordarsi;

D.3) per quanto concerne la competenza delle spese per l'esecuzione delle sistemazioni di cui sopra le parti stabiliscono quanto segue:

D.3.1) Strade preesistenti all'impianto

Gli spostamenti di impianti ed in particolare di linee interrato, interessanti le strade e le relative fasce di pertinenza stradale, saranno a carico della ditta intestataria del presente nulla osta, ad eccezione delle linee ad esclusivo servizio della strada.

D.3.2) Impianti preesistenti alle strade (verificati con idonea documentazione)

Gli spostamenti degli impianti, per modifica o ampliamenti di strade provinciali, saranno eseguiti sempre a cura della ditta intestataria del presente nulla osta ma, per quanto attiene la spesa, a totale carico della Provincia, con i tempi ed i modi previsti al punto C.2.

D.4) in tutti i casi di spostamento la Provincia si riserva la facoltà di predisporre a sua cura e spese a favore della ditta intestataria del presente nulla osta, le canalizzazioni e/o le eventuali opere murarie (plinti, pozzetti, ecc.) per la posa dell'impianto sulla proprietà provinciale o in zona di rispetto, conformemente alle indicazioni fornite dalla ditta intestataria del presente nulla osta.

D.5) resta inteso che, nel caso di adeguamenti stradali eseguiti dalla Provincia anche per conto di altre Amministrazioni pubbliche a seguito di specifici accordi, la ditta intestataria del presente nulla osta dovrà provvedere all'esecuzione degli interventi di adeguamento degli impianti interferenti, nel rispetto di quanto indicato nel presente articolo.

TITOLO E – NORME FINALI

E1) Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 27 comma 10 del D.Lgs. n. 285/92, dovrà essere costantemente tenuto nel luogo dei lavori di occupazione del corpo stradale, da esibire, se richiesto, a tutti i funzionari incaricati di far osservare le norme di polizia stradale assieme alla ricevuta di pagamento degli oneri di occupazione temporanea.

E2) Si dispone di comunicare il presente provvedimento:

- al sorvegliante di zona Sig. Lonati Francesco;
- al Comune di BEDIZZOLE;
- a A2A CICLO IDRICO S.P.A con sede a BRESCIA (BS) in Via Lamarmora, 230, unareti.unareti.it

E3) Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi del DLgs 104/10, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/71.

Il funzionario tecnico

LUISA ZAVANELLA

Brescia, lì 09-08-2021